

STATUTO

BABYLANDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IGLESIAS CA VIA CATTANEO S.N.

Numero REA: CA - 167201

Codice fiscale: 02194120925

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2008 - Statuto completo	2
--	---

Dichiarata aperta la seduta e prendendo ella stessa la parola sull'argomento all'ordine del giorno, il presidente, espone i motivi che, a suo giudizio, rendono opportuno adeguare il vigente statuto sociale a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, numero 155 (Disciplina dell'impresa sociale a norma della legge 13 giugno 2005, numero 118) e di consentire, dunque, alla società di acquisire la qualifica di impresa sociale ai sensi della richiamata normativa.

Segue sui punti idonea discussione al termine della quale l'assemblea, all'unanimità,

delibera:

- di adeguare il vigente statuto sociale a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, numero 155 (Disciplina dell'impresa sociale a norma della legge 13 giugno 2005, numero 118) e di consentire, dunque, alla società di acquisire la qualifica di impresa sociale ai sensi della richiamata normativa, adottando il nuovo **ATTO COSTITUTIVO** della società, retto dallo statuto sociale, composto da **24** (ventiquattro) **articoli**, del seguente tenore letterale:

"STATUTO

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata corrente sotto la denominazione sociale **"Babylandia S.r.l. Impresa sociale"**

Articolo 2

1. La società ha sede nel Comune di Iglesias all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

1. La società non ha scopo di lucro e ha per oggetto lo svolgimento di attività di utilità sociale nei seguenti settori:

1) la gestione di un servizio sociale inerente l'educazione e l'istruzione di bambini, costituito da babyparking e ludoteca, laboratori teatrali, di manipolazione, scoperta del corpo, animazione, servizio di prestito giochi;

2) la fornitura alle famiglie di servizi medici specialistici tramite convenzioni con liberi professionisti;

3) la promozione e la gestione di corsi di formazione culturale, sociale e professionale, lezioni per migliorare la competenza tecnica e professionale dei soci;

4) la gestione di asili nido e scuole materne e di centri diurni per l'assistenza ai minori e agli anziani, ivi compreso lo svolgimento di tutte le attività sociali affini e/o connesse alla formazione, rieducazione e riabilitazione delle categorie di cui sopra;

5) l'effettuazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande e il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari, ortofrutticoli, bevande anche alcoliche, articoli di vestiario ed accessori, articoli casalinghi.

Pertanto la società potrà commerciare, senza che l'elencazione costituisca limitazione, e in ossequio alle necessarie licenze di commercio, prodotti alimentari freschi e comunque conservati, compresi il pane, il latte e i derivati, le bevande anche alcoliche, prodotti ittici freschi e congelati,

carni fresche e congelate di ogni specie animale, prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati, articoli di vestiario, anche sportivo, confezionati di qualsiasi tipo e pregio, accessori di abbigliamento, articoli casalinghi e per la casa, giocattoli, nonché esercitare qualsiasi attività attinente o connessa al proprio oggetto sociale.

La società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così, in breve, potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e commerciali.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà, inoltre, non nei confronti del pubblico nè in via prevalente e con esclusione dell'attività di cui alle leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91 e dei decreti legislativi n. 385/93 e n. 415/96 e successive modifiche ed integrazioni, compiere operazioni finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal decreto legge 143/91, convertito nella suindicata legge n. 197/91 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà, infine, avvalersi di provvidenze concesse da qualsivoglia istituzione o ente comunitario, nazionale, regionale o locale.

Articolo 4

1. I dipendenti della società e i destinatari dell'attività sociale devono essere informati, consultati o comunque coinvolti attraverso un qualsiasi strumento o meccanismo partecipativo, mediante il quale sia i lavoratori sia i destinatari dell'attività sociale, possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi offerti.

Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

2. Ai lavoratori non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del 50% dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale.

Articolo 5

1. La società ha **durata** fino al **31 dicembre 2030** e può essere prorogata ovvero anticipatamente sciolta.

Articolo 6

1. Il capitale sociale è di euro **10.300,00 (diecimilatrecento)** ed è diviso in quote ai sensi di legge.

2. E' derogabile il disposto dell'articolo 2464 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in proporzione alla quota di capitale da ciascuno di essi posseduta.

4. I soci sottoscrittori delle quote di nuova emissione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci.

5. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, con adeguata motivazione, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, del codice civile.

Articolo 7

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Articolo 8

1. In caso di trasferimento delle quote, a titolo oneroso o gratuito, anche con corrispettivo infungibile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, nonché del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado del socio alienante.

E' pure escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.

2. In caso di alienazione con corrispettivo fungibile il socio deve prima farne offerta alle stesse condizioni agli altri soci i quali debbono comunicare l'eventuale accettazione. Qualora il prezzo sia ritenuto eccessivo, gli altri soci possono nominare un unico arbitratore invitando il proponente a fare lo stesso.

Gli arbitratori così nominati scelgono un terzo arbitratore con funzioni di presidente; in difetto di nomina provvede il Presidente del Tribunale ove la società ha la propria sede legale. Il collegio di arbitraggio, che giudica con "equo apprezzamento", determina il prezzo della quota, decide sulle spese e notifica la decisione alle parti a mezzo ufficiale giudiziario. Se il prezzo così determinato è inferiore a quello originariamente fissato dal proponente, questi può revocare l'offerta, altrimenti i soci possono esercitare la prelazione stipulando quindi l'atto di cessione con contestuale pagamento del prezzo nei termini fissati dai proponenti.

3. In caso di trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo infungibile, gli altri soci dovranno corrispondere una somma di danaro pari al valore della quota determinato da un collegio di arbitraggio, come sopra.

4. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo (offerta, accettazione, nomina, revoca) devono essere spedite per raccomandata A/R eventualmente entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dalla quale traggono ragione.

5. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

Articolo 9

1. In caso di morte di un socio, se i suoi eredi e/o legatari non siano altri soci ovvero suoi coniuge, parenti in linea retta o entro il terzo grado della linea collaterale, affini entro il secondo grado, allora i soci superstiti, o alcuni

soltanto di essi, possono stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale e i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 8 del presente statuto si accrescano automaticamente a loro: in tal caso devono liquidare agli eredi e/o legatari del socio defunto il valore della quota, determinato con le stesse modalità prescritte infra al secondo comma dell'articolo 10.

Articolo 10

1. Nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere dalla società mediante comunicazione con raccomandata A/R spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso o, in difetto di pubblicazione, nel detto Registro, dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso avutane mediante raccomandata ar spedita dall'organo amministrativo.

2. I soci che recedono dalla società hanno diritto al rimborso della propria partecipazione secondo quanto previsto dall'articolo 2473 del codice civile.

Articolo 11

1. Il socio può essere escluso dalla società in caso di impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa o di servizi conferita; in caso di dichiarazione di interdizione, di inabilitazione o di fallimento.

2. L'esclusione è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

Si applica l'articolo 2473 bis del codice civile.

Contro la decisione di esclusione è ammesso reclamo nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Articolo 12

1. Sono di competenza dei soci:

a) le decisioni per legge o per statuto loro riservate;

b) le decisioni sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o dai soci che rappresentano un terzo del capitale sociale;

c) le decisioni di trasferimento della sede sociale nello stesso Comune, da pubblicarsi a cura degli amministratori.

2. I soci esprimono le proprie decisioni mediante assemblea.

3. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea e comunque ricevuto in tempo utile, sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'unione Europea.

4. In difetto di convocazione, l'assemblea totalitaria è disciplinata dall'articolo 2479 bis ultimo comma del codice civile.

5. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, secondo le modalità di legge.

6. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione o, in assenza, all'amministratore più anziano di età o, in mancanza, da persona designata a maggioranza dai soci intervenuti.

7. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della riunione e accerta i risultati delle votazioni.

8. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risul-

tano iscritti nel libro dei soci.

9. In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno.

10. Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza prevista dalla legge.

11. E' ammessa per le società fiduciarie la possibilità di esprimere voto divergente nel rispetto del mandato ricevuto da più fiduciari.

Articolo 13

1. La società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico;

b) da una pluralità di amministratori, in un massimo di sette, che possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina:

- con metodo collegiale, costituendo un consiglio di amministrazione;

- con metodo non collegiale, ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.

Gli amministratori devono possedere specifici requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità nei settori di attività dell'impresa; devono essere privi di precedenti penali per reati connessi con l'oggetto dell'impresa sociale; devono possedere una specifica esperienza maturata nel settore o essere in possesso di titolo di studio o qualifica professionale connessi all'attività svolta dalla società.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo che opererà con metodo collegiale o, in difetto, con metodo congiuntivo.

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo fissato all'atto della nomina e sono rieleggibili; in mancanza di termine, durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

5. La revoca può essere sempre deliberata, anche senza giusta causa e in caso di nomina a tempo determinato, e nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione della presente clausola e come rinuncia al risarcimento del danno.

6. Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un presidente ed eventualmente di un vice presidente, scegliendo tra i suoi membri, se l'assemblea non abbia già provveduto in merito.

7. Se cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

8. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

9. Con decisione dei soci, per ogni esercizio, può essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica

(costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali).
In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Articolo 14

1. Nel caso di amministrazione della società con metodo non collegiale, gli amministratori possono agire congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto previsto all'atto della nomina. Si applicano gli articoli 2257 e 2258 del codice civile.

2. In difetto di altra previsione all'atto della nomina, gli amministratori agiscono disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione quali, a titolo esemplificativo, quelli riguardanti: beni immobili; contratti o anche solo obbligazioni con istituti di credito; la prestazione di garanzie; contratti che importino un impegno di spesa complessivamente superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila).

Articolo 15

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da un amministratore.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso - in ogni caso ricevuto in tempo utile - da spedirsi per raccomandata a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, almeno otto giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. La seduta presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere più anziano.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Articolo 16

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Articolo 17

Quando l'amministrazione della società è affidata a un amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà di amministrazione.

Articolo 18

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) nel caso di amministrazione collegiale al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questo, al vice-presidente; nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;

b) nel caso di amministrazione non collegiale: a ciascun amministratore, disgiuntamente o congiuntamente, secondo quanto previsto all'atto della nomina o, in difetto, nel secondo comma del superiore articolo 14;

c) all'amministratore unico.

2. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, a mezzo di procura, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente sia disgiuntamente.

Articolo 19

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, nomina il collegio sindacale, che ha anche funzioni di controllo contabile.

2. Il collegio sindacale è altresì nominato in caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, ridotti della metà ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155.

3. I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, con particolare riguardo alle disposizioni inerenti l'effettiva erogazione di servizi di utilità sociale, l'effettiva destinazione di utili allo svolgimento dell'attività statutaria, l'esistenza di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, la verifica della redazione e dei contenuti del bilancio sociale di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155, la presenza di forme di coinvolgimento dei lavoratori ed il rispetto dei contratti e accordi collettivi ad essi applicabili.

4. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore, ai quali si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

5. Per le riunioni del collegio sindacale valgono le medesime regole sopra stabilite per il consiglio di amministrazione, in quanto compatibili.

Articolo 20

1. Gli esercizi sociali si chiudono al **trentuno dicembre di ogni anno**.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

3. L'impresa, oltre a redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio d'esercizio, deve redigere e depositare presso il registro delle imprese anche il bilancio sociale, finalizzato alla rappresentazione dell'osservanza delle finalità sociali.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti:

a) il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, fondi o riserve ai soci.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155, si considera distribuzione indiretta di utili:

1) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

2) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità; la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di 5 punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Articolo 21

1. Eventuali trasformazioni, fusioni e scissioni devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

2. L'eventuale cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale, oggetto dell'attività sociale d'impresa.

3. In caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.

Articolo 22

In caso di insolvenza la società è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e, alla devoluzione del patrimonio residuo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155, già richiamate nel precedente articolo al punto 3.

Articolo 23

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Articolo 24

Per quanto non contemplato nel presente statuto, le parti fanno riferimento al codice civile e alla disciplina dell'impresa sociale di cui al Decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155 e alle leggi speciali in materia."

L'assemblea delibera, infine, di dare mandato all'amministratore unico affinché apporti a quest'atto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che dovessero essere eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno